

Parco Regionale del Serio

COPIA



**Regione
Lombardia**

C.F. 92001500161 - P.I. 02522390166

Determinazione n° **171** data **17.07.2012**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto

Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo alla GPA S.p.A con sede legale a Milano in Via Melchiorre Gioia, n. 124 per il periodo dal 01.08.2012 al 30.07.2014.

PUBBLICAZIONE


Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all'Albo dell'Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno 20.07.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 20.07.2012 al 04.08.2012, senza effetti giuridici sulla sua efficacia ed esecutività.

Addì 20.07.2012

Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza
F.TO geom. Rosangela Frigè

Per copia conforme,
Addì 20.07.2012

Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza
geom. Rosangela Frigè



Parco Regionale del Serio

COPIA



Regione
Lombardia

C.F. 92001500161 - P.I. 02522390166

IL DIRETTORE FACENTE FUNZIONE

VISTI:

- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
- Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Il regolamento per l'acquisto di beni e servizi
- La deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 14 del 18.04.2012 avente per oggetto: " l'approvazione del Bilancio di previsione 2012, del Bilancio Pluriennale 2012-2014 e della Relazione Previsionale e Programmatica anni 2012-2014";
- La deliberazione del Consiglio di Gestione n. 024 del 30.05.2012 avente per oggetto l'approvazione dell'incarico di direttore del Parco Regionale del Serio in sostituzione temporanea del facente funzione;

Premesso che:

- l'Amministrazione del Parco ha la necessità di analizzare la situazione assicurativa dell'Ente, mediante acquisizione delle informazioni tecniche relative ai rischi e all'individuazione dei medesimi, alle statistiche e alla prevenzione dei danni derivanti dai rischi concernenti l'attività tipica dell'Ente stesso;
- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla pubblica amministrazione risulta alquanto macchinosa sia perché si è in presenza di un mercato complesso e sia perché l'area delle responsabilità degli enti si è molto ampliata negli anni e la materia, pur nella sua specificità, presenta aspetti tecnici di difficile interpretazione.

Considerato che nel mese di gennaio 2012 è pervenuta all'Ente la lettera di presentazione dell'accordo che FederParchi, nell'interesse dei propri associati, ha concluso con la GPA Spa con sede a Milano in Via Melchiorre Gioia, n.124 finalizzato all'erogazione di un "servizio di Consulenza e Brokeraggio assicurativo" e specificatamente studiato sulle esigenze degli associati;

Rilevato che la Convenzione oggetto dell'accordo è aperta all'adesione degli Associati FederParchi che potranno così usufruire gratuitamente dei servizi messi a disposizione dalla GPA Spa ed in particolar modo:

- dell'implementazione di strumenti di gestione dei rischi maggiormente rispondenti alle esigenze degli associati;
- delle coperture assicurative complete a costi competitivi;
- dell'assistenza nella gestione dei sinistri;
- della consulenza nelle varie problematiche assicurative:

Visto che si rende necessario scegliere le modalità di gestione delle polizze assicurative stipulate dall'Ente, ovvero più specificatamente optare per la scelta di avvalersi dell'attività di un broker esterno;

Dato atto che il servizio di brokeraggio non comporta oneri a carico dell'Ente in quanto le prestazioni del Broker vengono remunerate ai sensi di legge e secondo la consolidata consuetudine di mercato per il tramite delle compagnie assicuratrici individuate;

Disciplinare d'incarico per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo

Tra

Il Parco Regionale del Serio, con sede a Romano di Lombardia, Piazza della Rocca, codice fiscale 92001500161 partita IVA 02522390166 nella persona del dott. Danilo Zendra nato a Lovere il 15.11.1971, residente a Costa Volpino in Via Saletti, n.10 c.f. ZNDDNL71S15E704V in qualità di Direttore dell'Ente,

e

Il Broker GPA S.p.A., con sede legale a Milano in Via Melchiorre Gioia n.124, iscritto nella sezione B del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi) con numero di iscrizione B00098643, codice fiscale e partita IVA 10058820159, in persona del suo Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, Signor Umberto Occhipinti, nel prosieguo denominato Broker,

si conviene e stipula quanto segue.

1. Oggetto del servizio

Il servizio ha per oggetto l'espletamento da parte del Broker di attività di consulenza ed assistenza per la predisposizione, la gestione e l'esecuzione dei contratti assicurativi interessanti il Parco Regionale del Serio, e comprende le seguenti attività specialistiche:

- a. analisi preliminare dei rischi in capo al Parco Regionale del Serio, ai suoi dirigenti e/o funzionari e delle relative coperture assicurative;
- b. eventuale presentazione di un progetto di ristrutturazione dei servizi assicurativi del Parco Regionale del Serio in base alle sue effettive e molteplici esigenze;
- c. collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative e, in particolare, predisposizione dettagliata dei capitoli con i relativi massimali, le clausole specifiche da introdurre nei contratti, i premi da sottoporre a concorrenzialità, la lettera invito e/o il bando da utilizzarsi per l'espletamento delle gare di appalto da espletarsi ai sensi di legge;
- d. collaborazione e assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione e ciò sia per i contratti stipulati con la collaborazione del Broker e sia per quelli già in corso alla data di sottoscrizione del presente "disciplinare";
- e. gestione per conto del Parco Regionale del Serio di tutte le polizze stipulate a seguito delle procedure concorsuali, nonché di tutti i contratti in essere; esecuzione e gestione delle polizze con preventiva segnalazione delle scadenze ed adempimenti a garanzia della piena efficienza amministrativa;
- f. assistenza e gestione di eventuali sinistri, anche quando il Parco Regionale del Serio venga a trovarsi nella veste di danneggiato e anche quando detti sinistri, pur riferendosi a epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di

- sottoscrizione del presente 'disciplinare';
- g. riscossione dei premi assicurativi e trasmissione degli stessi alle Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire al Parco Regionale del Serio la continuità della copertura assicurativa;
 - h. segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel proseguo del rapporto;
 - i. redazione di una relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere.

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari del Parco Regionale del Serio in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

2. Polizza assicurativa a garanzia della responsabilità professionale del Broker

Il Broker dichiara di essere assicurato contro i rischi di responsabilità professionale verso terzi della Impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con polizza assicurativa di massimale non inferiore a quello disposto dall'ISVAP, e si impegna a tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico.

3. Divieti e obblighi a carico del broker

Al Broker viene espressamente vietato:

- A. di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con il Parco Regionale del Serio;
- B. di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare il Parco Regionale del Serio senza il suo preventivo, esplicito, consenso;
- C. cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto.
- D. Il broker dovrà svolgere l'incarico nell'interesse del Parco Regionale del Serio osservando tutte le indicazioni e richieste che l'ente stesso fornirà. Dovrà in particolare osservare l'obbligo di diligenza nello svolgimento del servizio, oltre a garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni fase.
- ~~E. Sono a carico del broker tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso.~~
- F. Il Parco Regionale del Serio ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D. Lgs.209/2005.

4. Compensi del Broker

I compensi del Broker, come da consuetudine di mercato, resteranno a intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla sarà dovuto dal Parco Regionale del Serio al Broker per le attività previste dal presente disciplinare né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.

5. Obblighi a carico del Parco Regionale del Serio

Il Parco Regionale del Serio, da parte sua, si impegna e obbliga a:

- a) non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza aver prima consultato il Broker;
- b) inserire la "clausola broker" nei capitolati che verranno messi in gara per il collocamento delle coperture assicurative del Parco Regionale del Serio
- c) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.

6. Prerogative del Parco Regionale del Serio

Restano di esclusiva competenza del Parco Regionale del Serio:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita il Parco Regionale del Serio;
- d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

7. Pagamento dei premi

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna e obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto del Parco Regionale del Serio, nei termini e modi convenuti con la compagnia stessa.

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Parco Regionale del Serio e, pertanto, il mandato di pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per l'Ente stesso.

8. Responsabilità per il versamento dei premi assicurativi

Gli effetti conseguenti ad eventuali ritardi nel versamento dei premi alle Compagnie assicuratrici sono interamente ed esclusivamente imputabili al Broker, restando in tal modo sollevato il Parco Regionale del Serio da ogni responsabilità nei riguardi delle Compagnie stesse e verso i terzi eventualmente danneggiati.

9. Responsabilità per inadempimento e risoluzione anticipata

Qualora l'incarico non sia espletato in conformità al presente capitolato, il Parco Regionale del Serio si riserva di risolvere il contratto dandone avviso al Broker con semplice raccomandata a.r..

La risoluzione del rapporto avrà effetto dal novantesimo giorno successivo alla ricezione della suddetta raccomandata da parte del Broker.

10. Durata dell'incarico

L'incarico viene affidato per la durata di anni due e, precisamente, dal 01.08.2012 al 30.07.2014.

Alla naturale scadenza dell'incarico il Parco Regionale del Serio si riserva la facoltà di rinnovarlo per un eguale periodo.

In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il broker, su richiesta dell'ente, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività per un periodo massimo di 120 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze, all'amministrazione, ovvero al nuovo broker.

L'incarico cesserà in ogni caso di produrre i suoi effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione nel R.U.I. di cui all'art.109 del D. Lgs.209/2005.

11. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

A tal fine si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, e tutte le eventuali variazioni.

Infine, per consentire l'esercizio della verifica di cui all' art. 3 comma 9 della citata legge, il Broker si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti


12. Foro competente

Per eventuali controversie sarà competente esclusivamente il foro di Bergamo.

Romano di Lombardia, li 18.07.2012

L'Ente
(dott. Danilo Zendra)

Il Broker



Dato atto che con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 034 del 11.07.2012 si procedeva all'approvazione della proposta di affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo;

Rilevato che in relazione al servizio da acquisire non sono attivi protocolli CONSIP e che pertanto l'Amministrazione deve sviluppare un processo autonomo di acquisizione

Considerato che l'affidamento del servizio avverrà con affidamento diretto secondo quanto previsto dall'articolo 125 comma 11 del Decreto Legislativo n. 163/2006 in quanto l'importo complessivo presunto dei premi assicurativi dell'Ente risulta inferiore all'importo di € 40.000,00;

Tenuto conto dell'allegato disciplinare d'incarico per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il documento di regolarità contabile pervenuto al protocollo dell'Ente al n. 3089/12 in data 18.07.2012

DETERMINA

1. Di affidare il servizio di brokeraggio a favore della GPA Spa con sede a Milano in Via Melchiorre Gioia, n.124, codice fiscale e partita Iva 10058820159 per il periodo 01.08.2012 – 30.07.2014 così come meglio dettagliato nell'allegato disciplinare d'incarico;
2. Di dare atto che il Servizio di Brokeraggio a favore dell'Ente non comporta oneri a carico dello stesso, in quanto il compenso del Broker per lo svolgimento di tutte le attività ad esso affidate sarà posto a carico delle singole compagnie di Assicurazione aggiudicatari delle gare, nella percentuale del premio di assicurazione prevista dalle norme vigenti;
3. Di dare atto che nessuna spesa è posta a carico del Bilancio del Parco;
4. Di trasmettere una copia del presente atto all'attenzione della GPA Spa con sede a Milano in Via Melchiorre Gioia, n.124, codice fiscale e partita Iva 10058820159;
5. Di approvare e firmare l'allegato disciplinare d'incarico ai fini dell'attivazione del servizio di brokeraggio assicurativo.

Il Direttore F. F.ne
f.to dott. Danilo Zendra